



Città di Foggia  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 17 del 27/04/2021**

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000  
Rinvenimento di ordigno bellico consistente in una granata, in  
agro del Comune di Foggia - contrada Pogliazzo S.P. 70**

**IL SINDACO**

**VISTE:**

- la nota della Questura di Foggia -prot. 35699 del 27.04.2021- in cui si comunica che **in un terreno agricolo, in località contrada Pogliazzo, ubicata sulla S.P. 70** veniva rinvenuto un ordigno bellico, verosimilmente una granata;
- la nota della Prefettura di Foggia – Area V - Protezione Civile, Soccorso Pubblico e Difesa Civile prot. n. 27984 del 27.04.2021, di richiesta intervento di artificieri per rimozione e brillamento verosimilmente di una granata in agro del comune di Foggia contrada Pogliazzo, nella quale il Sindaco di Foggia è invitato ad adottare, quale Autorità Locale di Protezione Civile, i provvedimenti necessari, a tutela della pubblica e privata incolumità, nelle more dell'espletamento del suddetto intervento;

**PRESO ATTO**, da comunicazione prot. 35699 del 27.04.2021 della Questura di Foggia, che la zona interessata è stata immediatamente posta in sicurezza ed attuato, trattandosi di zona isolata e distante da abitazioni, un servizio di vigilanza generica radiocollegata, a cura delle pattuglie della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

**DATO ATTO** che all'attualità non si è in grado di conoscere le specifiche di sicurezza;

**CONSIDERATO** opportuno adottare, in via precauzionale e a salvaguardia dell'incolumità pubblica, la presente Ordinanza diretta ad evitare l'accesso inconsapevole di persone presso l'area in esame;

**VISTO** l'art. 133, comma n° 1, lett. q) del D.Lgs. n. 104/2010;

**RITENUTO** nel caso in esame, in cui le forze dell'ordine sono state già allertate e coinvolte in materia, che il presente provvedimento, di carattere precauzionale, non debba essere preventivamente comunicato alla Prefettura, già interessata al riguardo e che ha fornito le direttive del caso;

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la Legge n° 241/1990;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

il divieto a chiunque, fatta eccezione per le Forze dell'Ordine, la squadra artificieri, le unità della Croce Rossa e della Protezione Civile, di approssimarsi, permanere e sostare nelle vicinanze della zona interessata.

La violazione del divieto di cui sopra, potrà comportare, a carico dei trasgressori, salve più gravi e/o concorrenti fattispecie penali o amministrative nel rispetto dell'art. 9 della Legge n. 689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art. 650 del Codice Penale;

Il servizio di Polizia Locale di Foggia vorrà disporre in orario diurno, un supporto all'attività di vigilanza del sito da parte delle Forze dell'Ordine, anche fornendo ogni necessaria ed accessoria assistenza nella fase di bonifica.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Foggia.

La trasmissione della presente provvedimento:

- Alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Foggia;
- Alla Questura di Foggia;
- Al Comando Provinciale Carabinieri di Foggia;
- Al Comando Polizia Locale di Foggia;
- Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia;
- Al Comitato Provinciale Croce Rossa Italiana di Foggia.

## **AVVERTE**

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e s.m. avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della pubblicazione o, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica (Legge 1034/1971) dalla stessa data.

A norma dell'art. 4 della legge 241/1990 e s.m. si rende noto che l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni adempimento inerente il singolo procedimento è il Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile

**IL SINDACO**

Franco Landella